

Scheda informativa sul contenuto minimo della Direttiva sui conflitti di interesse per gli istituti finanziari ai sensi dell'art. 17 LIsFi

1. Disposizioni generali

Ogni istituto finanziario deve essere organizzato in modo adeguato ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi). A tale riguardo, gli organismi di vigilanza e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verificano che l'istituto finanziario disponga di un sistema di direttive interne che sia completo e adeguato all'attività pianificata e svolta, e che affronti tutti i possibili rischi, conflitti e obblighi di diligenza ai sensi della legge sui servizi finanziari (LSerFi).

Ciò comprende, in particolare, la regolamentazione di eventuali conflitti di interesse. Occorre dimostrare che i conflitti di interesse siano definiti e identificati e che sia chiarito come gli stessi siano mitigati e gestiti, sia per quanto riguarda l'attività, la clientela, gli strumenti finanziari utilizzati e le strategie d'investimento, che per quanto sia inerente all'organizzazione aziendale e il personale.

La presente Scheda informativa non pretende di essere esaustiva, ma contiene i punti che di norma devono essere disciplinati e che OSFINcontrol SA considera come contenuto minimo. La forma in cui vengono disciplinati i possibili conflitti di interesse può, infatti, variare. OSFINcontrol SA verifica il rispetto dei punti menzionati in occasione della verifica di assoggettamento (verifica preliminare) nonché nell'ambito della vigilanza corrente. La regolamentazione dei conflitti di interesse costituisce inoltre un elemento indispensabile per l'autorizzazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.

2. Contenuto della Direttiva

	Temi da regolamentare	Osservazioni
1.	Obiettivi / Basi legali / Destinatari	Nella sua introduzione, la Direttiva deve descrivere l'ambito tematico oggetto della stessa. L'obiettivo deve definire ciò che la Direttiva intende regolamentare: - Comprensione di cosa si intenda per conflitto di interessi - Capacità dei collaboratori interessati di identificare e gestire tali conflitti - Chiarezza su come comportarsi in caso di conflitto di interessi Si deve inoltre fare riferimento alle basi legali pertinenti per la sua elaborazione (in particolare art. 25 ss. LSerFi). Infine, si deve indicare a chi si applica la direttiva (di norma a tutti i collaboratori dell'istituto finanziario nonché all'organo di direzione superiore).
2.	Comprensione di cosa si intende per conflitto di interessi, misure organizzative	La Direttiva deve descrivere ciò che l'istituto finanziario intende per (potenziale) conflitto di interessi. Di conseguenza, occorre specificare in che misura i conflitti di interessi così definiti possano comportare per l'istituto finanziario (così come per i dipendenti interessati) conseguenze di natura giuridica, finanziaria, reputazionale e/o di altro tipo.

		Ciò dovrebbe consentire ai collaboratori di essere in grado, in modo autonomo e in ogni potenziale situazione, di individuare un possibile conflitto di interessi e, sulla base della relativa Direttiva, di sapere almeno a titolo indicativo come comportarsi. Si dovrà, inoltre, indicare e stabilire in che misura l'istituto finanziario abbia adottato misure organizzative per evitare conflitti di interesse o per escludere che i clienti subiscano un pregiudizio a causa di tali conflitti o – qualora il conflitto non possa essere evitato – per renderlo noto al cliente (cfr. art. 25 LSerFi e art. 25 OSerFi).
3.	Elenco dei possibili conflitti di interesse	A seconda delle dimensioni, dell'attività commerciale, della clientela, dell'organizzazione interna, etc., i possibili conflitti di interesse si definiscono in modo diverso. È opportuno includere un elenco nella Direttiva, ma non è necessario che sia esaustivo. Ciò consente in particolare anche di anticipare situazioni future non ancora prese in considerazione o di includerle nelle disposizioni della Direttiva stessa. Esempi concreti di conflitti di interesse possono essere i seguenti (cfr. anche art. 24 e 27 ss. OSerFi): - Per quanto riguarda l'esecuzione degli ordini (parola chiave «Best Execution»), tutti i clienti devono essere trattati in modo equo - Indennità da parte di terzi: rientrano in questa categoria, in particolare, gli incentivi legati all'utilizzo di determinati strumenti finanziari di emittenti selezionati (kick-back, retrocessioni), ma anche gli incentivi legati alla performance destinati ai collaboratori, che influenzano il loro operato - Operazioni per conto proprio (nessuna discriminazione o trattamento sfavorevole nei confronti della clientela rispetto alle transazioni effettuate in proprio nome o per conto proprio) - Operazioni dei dipendenti - Elenchi di sanzioni, Watchlists, Restricted lists: elenchi ufficiali e interni all'istituto che vietano determinate transazioni, strumenti di investimento o, eventualmente, anche operazioni con determinate controparti
4.	Gestione dei conflitti di interesse	La Direttiva deve descrivere come procedere in caso di conflitto di interessi. Ciò deve includere anche i casi non espressamente menzionati, ovvero quando i dipendenti individuano potenziali conflitti di interessi non ancora definiti. In particolare, occorre stabilire a chi all'interno dell'organizzazione debba essere segnalato un conflitto di interessi identificato e la situazione di conflitto che ne deriva (processo di escalation). A seconda dell'unità e della descrizione del conflitto di interessi, la Direttiva contiene istruzioni concrete su come risolverlo, oppure prescrive fin dall'inizio l'escalation e la valutazione della situazione da parte di un'unità di livello superiore. <i>Nota: esistono situazioni o contesti in cui non è possibile evitare tutti i conflitti di interesse. Anche per questi casi occorre prevedere come affrontare e rendere noti detti conflitti (in particolare, nei confronti della clientela).</i>

5.	Obbligo di documentazione / Comunicazione	In caso di conflitto, questo deve essere documentato in modo esauritivo e reso noto (cfr. art. 28 OSerFi). Occorre documentare sia l'identificazione del conflitto stesso che le misure adottate dopo che il conflitto di interessi è stato individuato. Infine, occorre decidere in che misura il conflitto debba essere reso noto. In caso di dubbio, si raccomanda una divulgazione completa alla clientela interessata (cfr. art. 26 OSerFi). La documentazione deve essere verificata a intervalli regolari dal superiore gerarchico e dalla persona responsabile della gestione dei rischi, del controllo interno e della compliance.
----	---	---